

N. 7-19-477-625-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAMPER, PICCOLI FLAMINIO, KESSLER, MORO, ZUECH, CITARISTI, MARABINI, ZAMBON, CARLOTTO, FIORET, PISONI, BROCCA, BENEDIKTER, FRASNELLI, CAVIGLIASSO PAOLA (7); FUSARO, ORSINI GIANFRANCO (19); BALZARDI, CAVIGLIASSO PAOLA, CARLOTTO, GARGANO (477); BETTINI, VAGLI MAURA, CASTOLDI, ALBORGHETTI, BRINI, TRIVA, COLONNA, CIUFFINI, AMICI, BINELLI, COCCO MARIA, DULBECCO, ESPOSTO, DE SIMONE, GATTI, IANNI, MIGLIORINI, POLITANO, SATANASSI, RINDONE, AMARANTE (625)

APPROVATA IN UN TESTO UNIFICATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 26 giugno 1980

MODIFICATA DALLE COMMISSIONI RIUNITE VIII (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) E IX (AGRICOLTURA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 7 agosto 1980 (Stampato n. 979)

Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'11 agosto 1980

TESTO

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220; è rivalutata a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980.

ART. 2.

Con la stessa decorrenza i sovracano- ni previsti dall'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220.

Il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone.

In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procederà d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme.

Per le concessioni per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso sovracanone verrà automaticamente conferito nella misura fissa di cui al primo comma del presente articolo con eguale decorrenza. Il riparto del gettito stabilito tra i beneficia-

TESTO

APPROVATO DALL'VIII E DALLA IX COMMISSIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ri non subisce modificazioni, salvo l'accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi.

ART. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all'articolo 1 e il Ministro delle finanze per il sovracanone di cui all'articolo 2 della presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.

I due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio.

ART. 4.

La lettera b) del nono comma dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, deve essere interpretata nel senso che il sovracanone decorre dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti; negli altri casi, pur in pendenza del decreto di concessione.

ART. 5.

Le Regioni, consultati i Comuni e le comunità montane, possono sciogliere i consorzi per i bacini imbriferi montani, trasferendone alle comunità montane, funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracanonici e stabilendo le modalità con le quali i comuni non ricadenti nel territorio di comunità montane, già consorziati e non, introitano i sovracanonici loro spettanti. Nel caso di comuni non appartenenti a consorzi ma situati nel territorio di comunità montane, l'introito del sovracanone è attribuito alla comunità montana a richiesta dei comuni interessati. Nel caso di consorzi ricadenti nel territorio di più regioni, queste, consultati i comuni e le co-

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

Soppresso.

munità montane, possono richiederne lo scioglimento al Ministro per i lavori pubblici che vi provvede con proprio decreto.

ART. 6.

Per le province autonome di Trento e Bolzano, si applica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

ART. 5.

Identico.